



Consiglio regionale

Modifica al regolamento 30 dicembre 2016, n. 3 (Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche))

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 5 del regolamento n. 3/2016)

1. L'articolo 5 del regolamento 30 dicembre 2016, n. 3 (Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)) è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Deposito sismico)

1. Nelle zone sismiche individuate dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, per gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" elencati all'articolo 94-bis, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.p.r. 380/2001, l'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 28/2011 è subordinato al preavviso scritto allo sportello unico competente per territorio ed al contestuale deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
2. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori indicati come "interventi di minore rilevanza" o "privi di rilevanza" ai sensi dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, presenta a mezzo di trasmissione telematica il preavviso scritto di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e deposita il progetto esecutivo al Comune territorialmente competente, unitamente all'asseverazione di cui all'articolo 11 della l.r. 28/2011 e all'asseverazione di responsabilità da parte del professionista.
3. La ricevuta telematica degli adempimenti di cui al comma 2 costituisce l'attestazione di avvenuto deposito, che è il presupposto per l'inizio dei lavori. La ricevuta, unitamente a tutti gli atti depositati, è trasmessa contestualmente dal Comune al Servizio regionale del Genio Civile competente per territorio.
4. I lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l'avvenuta protocollazione da parte del Comune della ricevuta telematica di deposito sismico, da custodire in cantiere con i relativi allegati.
5. La comunicazione di inizio dei lavori, da trasmettere prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio comunale, di cui all'articolo 3, comma 1 e, ove previsto, al collaudatore, sottoscritta dal committente, dal costruttore e dal direttore dei lavori, avviene entro il termine di cui all'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, della l.r. 28/2011, decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio della ricevuta telematica di presentazione di cui al comma 3, pena la sua decadenza. L'omessa o la tardiva comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento del contributo di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011, da corrispondere agli Uffici competenti per territorio.

Per "inizio dei lavori" si intende qualsiasi intervento finalizzato alla realizzazione dell'opera ad eccezione dei lavori di allestimento del cantiere.

6. Il deposito sismico è altresì obbligatorio e si applicano le relative disposizioni di cui al presente articolo, per i lavori che comportano varianti sostanziali di interventi originariamente oggetti di deposito sismico come stabilito dalle Linee Guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93) e pubblicate sulla G.U. Serie Generale n. 124 del 15.05.2020.
7. Il contributo per il rinnovo del deposito sismico decaduto per decorrenza dei termini di cui all'articolo 9, comma 4, della l.r. 28/2011 e per il rinnovo della ricevuta telematica dell'istanza ammonta al 30 per cento del contributo di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011.
8. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, il rinnovo del deposito sismico è rinnovato solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per la disciplina del regime transitorio."

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 6 del regolamento 3/2016)

1. L'articolo 6 del regolamento 3/2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Controlli sui depositi sismici)

1. I Servizi regionali del Genio Civile competenti per territorio procedono al sorteggio delle pratiche trasmesse dai Comuni nella settimana precedente, con metodo a campione nella misura del 10 per cento, al fine di effettuare l'attività di vigilanza e di controllo.
2. Le estrazioni di cui al comma 1 sono aperte al pubblico ed effettuate dal Dirigente dell'Ufficio competente con l'ausilio di due addetti, con un sistema automatizzato ove disponibile, ovvero manualmente. I calendari delle estrazioni sono stabiliti a discrezione degli Uffici competenti e pubblicati in bacheca e sui rispettivi siti istituzionali. Delle predette operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale.
3. Gli Uffici competenti inviano la comunicazione dell'avvio del procedimento di controllo sulla progettazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al committente, al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore, ove presente, e all'Ufficio comunale competente.
4. Con il procedimento di cui al presente articolo, vengono eseguite le verifiche istruttorie necessarie a conseguire il controllo sulla progettazione e sulla realizzazione degli interventi oggetto di deposito sismico. Relativamente ai controlli sulla progettazione l'Ufficio competente verifica, anche a mezzo di liste di controllo, la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, riguardo a:
 - a) conformità asseverazioni sottoscritte da: progettisti, direttori dei lavori, geologo, costruttori, collaudatore;

- b) comunicazione inizio lavori;
 - c) correttezza dell'impostazione dell'istanza;
 - d) condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico";
 - e) rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
 - f) completezza della documentazione e corrispondenza a quanto riportato nell'istanza;
 - g) competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
 - h) ricevute attestanti il pagamento del contributo regionale di cui all'articolo 15 della l.r. 28/2011.
5. In merito ai controlli sulla realizzazione l'Ufficio competente, in sede di sopralluogo, verifica:
 - a) che presso il cantiere sia conservata la ricevuta telematica di presentazione del deposito sismico comprensiva di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante;
 - b) la corretta avvenuta regolarizzazione delle "varianti sostanziali";
 - c) che il direttore dei lavori/collaudatore abbia adempiuto agli altri obblighi che gli competono in forza del d.p.r. 380/2001 e delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, nonché a quelli del presente regolamento;
 - d) la presenza dei verbali di accettazione dei materiali e prodotti per uso strutturale messi in opera;
 - e) la sostanziale rispondenza dei lavori realizzati rispetto al progetto del "deposito sismico".
 6. A conclusione di ogni sopralluogo è redatto apposito verbale con le eventuali prescrizioni.
 7. In presenza di varianti non rilevanti, apportate in corso d'opera, il direttore dei lavori ne documenta la progettazione esecutiva in fase di presentazione della Relazione a Strutture Ultimate o, nel caso in cui non sia prevista la Relazione a Strutture Ultimate, in fase di redazione della relazione di Dichiarazione di Regolare Esecuzione.
 8. In presenza di varianti sostanziali, apportate in corso d'opera, senza la prescritta ricevuta telematica di presentazione attestante l'avvenuto deposito sismico, si procede ai sensi degli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001.
 9. Nel caso di pratiche che rientrano nel campione sottoposto a controllo, in cui non sia stato effettuato alcun sopralluogo in corso d'opera in cantiere, prima di dichiarare ultimate le strutture, il direttore dei lavori richiede il sopralluogo all'Ufficio competente, il quale effettua il sopralluogo entro il termine perentorio di venti giorni dalla ricezione della richiesta del direttore dei lavori. Decorso inutilmente questo termine, il direttore dei lavori può comunicare l'ultimazione delle parti strutturali nei modi previsti nell'articolo 11, allegando alla Relazione a Strutture Ultimate l'accettazione dei materiali e prodotti ad uso strutturale e opportuna documentazione fotografica dello stato dei luoghi e dei principali particolari costruttivi; il collaudatore può procedere all'espletamento del collaudo ed i lavori possono proseguire regolarmente fino alle finiture della costruzione.
 10. I sopralluoghi in cantiere sono svolti, ove necessario, con l'assistenza degli altri soggetti di cui all'articolo 103, comma 1, del d.p.r. 380/2001, nonché da soggetti vincolati all'Ufficio competente con qualsiasi rapporto di collaborazione.
 11. Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito positivo, il Dirigente dell'Ufficio competente emette il provvedimento finale di "esito positivo del controllo" e ne viene data comunicazione ai soggetti di cui al comma 3.

12. Nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito negativo, il Dirigente dell'Ufficio competente emette il provvedimento finale di "esito negativo del controllo" e ne viene data comunicazione ai soggetti di cui al comma 3.
13. In caso di esito negativo, il relativo provvedimento comporta l'annullamento della ricevuta telematica di presentazione del "deposito sismico" precedentemente emesso e, conseguentemente:
- a) nel caso in cui i lavori non siano iniziati, la necessità di produrre una nuova istanza;
 - b) nel caso in cui i lavori siano iniziati e non ancora collaudati, l'attivazione delle procedure previste dagli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001, e le relative segnalazioni agli ordini e collegi professionali;
 - c) nel caso di lavori già collaudati, oltre a quanto prescritto alla lettera b), la comunicazione al committente e all'Ufficio comunale competente, dell'inefficacia del certificato di collaudo ai fini dell'agibilità e dell'utilizzabilità dell'opera.
14. In caso di esito negativo o in caso di mancato rilascio del provvedimento entro i termini previsti, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale."

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 32/7 del 5.8.2020, ha approvato il presente regolamento.

IL PRESIDENTE